

Il principio di separazione salva i retailer di energia dal Canone Unico

L'analisi di Filippo Momi, partner, e Fabio Gemelli, associate dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati

La tortuosa questione che ha coinvolto negli ultimi mesi i Reseller di energia elettrica e gas naturale (1) pare essersi (finalmente) conclusa, con un finale tanto atteso quanto sperato ([v. Staffetta 01/12](#)): nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e quelli titolari del contratto di vendita del bene distribuito al cliente finale, il Canone Unico Patrimoniale è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Nei fatti, in sede di conversione del D.L. 146/2021, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una norma di "interpretazione autentica" relativa alla corretta modalità di applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale - previsto dall'art. 1, c. 831, della L.160/2019 - qualora vi sia una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene, caso che coinvolgerebbe, di conseguenza, anche i Reseller di energia elettrica e gas naturale. Tale norma è rappresentata dall'art. 14-quinquies della L. 215/2021 - legge di conversione del D.L. 146/2021 - ed in particolare dalla relativa lettera a), la quale prevede espressamente che il citato art. 1, c. 831, della L.160/2019 debba essere interpretato "nel senso che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita".

Il suddetto art. 14-quinquies recepisce quindi il contenuto degli emendamenti 5.92t2 al D.L. 146/2021, riconoscendo pertanto la disamina, precedentemente fornita dalla Circolare 1/2009 del Mef, in merito all'esclusiva soggettività passiva del titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture. In particolare, come già sottolineavamo in un nostro precedente contributo (2), il Mef, nella Circolare 1/2009, dopo aver riconosciuto la soggettività passiva "concorrente", rispetto ai titolari delle reti, degli operatori che le utilizzavano in via "mediata" (in ragione delle rispettive utenze), chiariva che tale principio non poteva (ovviamente) ritenersi applicabile per quei settori, come quello dell'energia elettrica e del gas, caratterizzati da "una netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse", per i quali l'unico soggetto tenuto a versare la Tosap/Cosap - ad oggi confluite nel nuovo Canone Unico Patrimoniale - restava esclusivamente il titolare della rete, sulla base di tutte le utenze attivate sulla stessa da parte dei Reseller.

Nello specifico, la separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i suddetti Reseller è "attuata in via legislativa", in quanto: (i) l'art. 21 del D.Lgs. 164/2000 ha definito la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e (ii) l'art. 1 del D.L. 73/2007, così come convertito dalla L. 125/2007, ha disposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita.

La connotazione di "interpretazione autentica" - la cui adozione, ai sensi dell'art. 1, c. 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria - implica inoltre che il dettato normativo di cui all'art. 14-quinquies della L. 215/2021 abbia efficacia retroattiva, nonostante tale legge sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 20 dicembre 2021.

L'efficacia retroattiva ha valenza anche nei confronti della precedente risposta del Mef all'interrogazione parlamentare n. 5-06698 del 22 settembre 2021 (3), nella quale - con stupore delle associazioni di categoria del gas e dell'energia elettrica, nonché dei rivenditori di tali commodities - era stato affermato che i Reseller "devono corrispondere il canone unico patrimoniale ... dal momento che occupano il suolo in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere

calcolato il canone". Pertanto, tale risposta - basata su di una lettura "ad ampia portata" e fuori fuoco dell'art. 1, c. 831, della L.160/2019 - risulta ora superata sulla base della nuova norma di "interpretazione autentica", la quale, come descritto sopra, identifica quale unico soggetto passivo del Canone in commento il titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, "non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita".

Il "ripescato" principio di separazione viene quindi a primeggiare sul principio di soggettività passiva in via mediata per i settori del gas e dell'energia elettrica.

Note:

(1) Si vedano, tra gli altri, "Il nuovo "Canone unico" comunale e la strana interpretazione per i reseller" e "Canone unico patrimoniale, la "pericolosa" inversione di rotta del Mef", rispettivamente in Staffetta Quotidiana, 30 luglio 2021 e 1° ottobre 2021.

(2) Cfr. "Il nuovo "Canone unico" comunale e la strana interpretazione per i reseller" in Staffetta Quotidiana, 30 luglio 2021.

(3) Cfr. "Canone unico patrimoniale, la "pericolosa" inversione di rotta del Mef", in Staffetta Quotidiana, 1° ottobre 2021.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.